Applicazione della LPT2 – Proposte delle organizzazioni specializzate (promotrici dell'Iniziativa paesaggio, ritirata)

Scheda 7 Un modello qualitativo per realizzare l'obiettivo di stabilizzazione (art. 1 cpv. 2 let. b^{ter} e b^{quater} LPT): Raccomandazioni ai cantoni

14 ottobre 2026

1. Obiettivo della presente scheda

I cantoni hanno la responsabilità di realizzare l'obiettivo di stabilizzazione prescritto dalla LPT2 in armonia con gli altri obiettivi e principi pianificatori (art. 1 e 3 LPT) e con i principi costituzionali (art. 75 CF). La rete della ex Iniziativa paesaggio propone un modello ai cantoni per realizzare tali obiettivi in modo qualitativo ed economicamente sopportabile.

2. Situazione iniziale

Ai cantoni resta ormai poco tempo (entro il 1.7.2026) per introdurre la prima regolamentazione dei premi alla demolizione e successivamente elaborare un concetto generale per realizzare gli obiettivi di stabilizzazione (Art. 8d LPT) da fissare nel piano direttore. Sono responsabili dell'applicazione e hanno a disposizione un certo margine di manovra, poiché la LPT comprende solo principi.

I cantoni hanno la competenza per l'esecuzione concreta laddove la legislazione federale non ha fissato prescrizioni dettagliate. La possono e devono usare per regolamentare le costruzioni all'esterno delle zone edificabili, affinché queste ultime rimangano il più possibile sgombre, continuando tuttavia ad adempiere le loro molteplici funzioni.

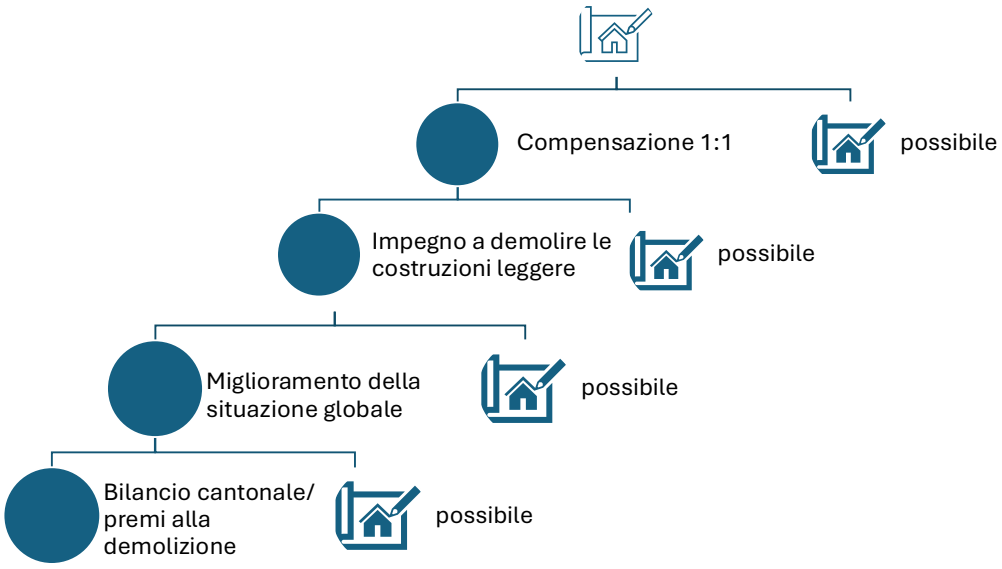
3. Modello qualitativo a cascata

I cantoni possono introdurre, nelle procedure di rilascio dei permessi di costruzione all'esterno delle zone edificabili, meccanismi di compensazione atti a garantirne la qualità.

Il premio di demolizione si applica chiaramente a pochissimi oggetti.

Senza una regolamentazione i cantoni non rischiano solo di ritrovarsi entro pochi anni con poche risorse finanziarie per i premi alla demolizione e altri compiti pianificatori, bensì anche di mancare l'obiettivo di stabilizzazione e di dover compensare ogni permesso di costruzione all'esterno delle zone edificabili con una demolizione (art. 38b cpv. 3 LPT), fin dal 2031.

Obiettivi di stabilizzazione – modello qualitativo



3.1. Compensazione 1:1

Nel caso degli edifici conformi alla zona ai sensi dell'art. 16a LPT, il cantone deve esigere che un'azienda agricola che erige una nuova costruzione ne rimuova allo stesso tempo una che non serve più all'esercizio. Tale regola esiste già: un'azienda può costruire e mantenere solo gli edifici necessari al proprio concetto d'esercizio. L'introduzione dell'obiettivo di stabilizzazione nella LPT conferisce più importanza all'applicazione effettiva di questa compensazione e la rende più urgente. Il premio alla demolizione non va quindi erogato, poiché è in vigore un obbligo legale di rimozione e di sopportare i costi di quest'ultima. Il premio è stato creato come incentivo alla demolizione nei casi in cui non vige tale obbligo legale.
È possibile continuare a utilizzare e trasformare tali edifici in disuso solo nei casi che permettono di richiedere un'eccezione ai sensi degli art. da 24 a 24e LPT, in particolare il cpv. b o gli art. 24c e c^{bis}.

3.2. Impegno a demolire le costruzioni leggere

Nel caso di costruzioni leggere (ad es. pollai destinati all'ingrasso, serre, ripari) che non sono destinate a essere usate per decenni e che possono essere spostate, l'obbligo di rimozione è stabilito nel permesso di costruzione (impegno a demolire, impegno a rimuovere); vanno descritte minuziosamente le condizioni relative a ogni singolo oggetto.

La demolizione è prescritta allorché l'uso della costruzione leggera non è più necessario all'azienda (art. 16a LPT). Nell'economia agraria moderna è frequente il cambio o l'abbandono di certi metodi o modelli di produzione. Il riutilizzo di elementi

da costruzione leggeri o modulabili è quindi utile. Le aziende trovano così la necessaria flessibilità costruendo in modo meno massiccio e impiegando elementi riutilizzabili.
Mediante l'impegno a demolire, i cantoni garantiscono un uso parsimonioso del suolo, senza edifici provvisori rimasti vuoti. I cantoni non devono così sopportare alcun costo e il budget destinato ai premi alla demolizione viene investito in modo utile.

3.3. Miglioramento della situazione globale

Il cantone dovrà usare i permessi di costruzione all'esterno delle zone edificabili per rafforzare gli obiettivi pianificatori (art. 1 LPT) mediante condizioni adeguate, ad esempio per tutelare le preziose terre coltive, badare allo sviluppo urbano compatto, proteggere la cultura architettonica e la biodiversità e per rimuovere l'impermeabilizzazione di alcune superfici (art. 1 cpv. 2 lett. b^{quater}).
In questo modo concretizza i principi di separazione e di concentrazione.
Le competenze cantonali (art. 78 cpv. 1 CF; all'esterno degli oggetti IFP e ISOS) si applicano in particolare nel caso di condizioni riguardo alle costruzioni all'esterno delle zone edificabili, nelle situazioni di tutela dei monumenti e del paesaggio.
Nell'ambito della cultura architettonica occorrerà quindi iscrivere negli inventari parecchi piccoli edifici tradizionali, caratteristici dei loro paesaggi e perciò degni di protezione, affinché non vengano demoliti per compensare la costruzione di nuovi edifici.

3.4. Premi alla demolizione e risorse limitate

I premi alla demolizione vengono versati per le rimozioni che adempiono le condizioni dell'art. 5a LPT e che non rientrano nei casi da 1 a 3.

- Nell'ambito dei mezzi molto limitati del fondo cantonale e comunale di compensazione del valore aggiunto, i cantoni dovranno precisare le rimozioni che non riceveranno alcun premio.

- Raccomandiamo inoltre di classificare secondo le priorità le demolizioni che giustificano un premio (ad es. dapprima gli edifici situati in paesaggi sensibili).

- Ci sono altre possibilità di aumentare le risorse del fondo di compensazione del valore aggiunto: aumentare la quota dell'imposta sul valore aggiunto, introdurre un'imposta sul valore aggiunto per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le trasformazioni all'esterno delle zone edificabili che non sono di natura agricola, creare un fondo separato per i compiti pianificatori dei comuni (sviluppo verso l'interno) e un fondo per indennizzare i cambiamenti di zona e i premi alla demolizione.

4. Esempi di criteri per il versamento di premi alla demolizione

1. Il premio alla demolizione non è versato se esiste un obbligo legale di sopportare i costi di rimozione basato sulla giurisprudenza cantonale o federale.

2. Nei seguenti casi i proprietari o altri aventi diritto devono sopportare i costi della rimozione e della susseguente rimessa in sesto del terreno:

a) infrastrutture e impianti energetici di pubblico interesse;

b) costruzioni e impianti privi di permesso sottoposti alla disposizione legale di rimettere in sesto;

c) costruzioni e impianti dotati di un permesso provvisorio;

d) costruzioni e impianti autorizzati ma sottoposti a condizioni, purché non si tratti di edifici o impianti agricoli conformi alla zona;

e) costruzioni e impianti tutelati o ritenuti degni di protezione da un inventario federale o cantonale;

f) costruzioni e impianti tradizionali caratteristici del proprio paesaggio;

g) costruzioni e impianti che servono a sfruttare le ricchezze del sottosuolo;

h) costruzioni e impianti non terminati;

i) demolizioni simultanee alla costruzione di edifici sostitutivi senza vocazione agricola o turistica;

j) demolizioni di costruzioni e impianti nell’ambito di costruzioni sostitutive agricole o turistiche, qualora vige la disposizione legale di rimuovere le costruzioni sostituite;

k) costruzioni e impianti che vanno demoliti nell’ambito di una procedura di espropriazione (l’indennizzo per l’espropriazione copre anche la demolizione).

Basi del diritto federale

LPT2

Art. 1 cpv. 2 lett. b^{ter} e b^{quater}

[2] Essi sostengono con misure pianificatorie in particolare gli sforzi intesi a:

b^{ter}. stabilizzare il numero degli edifici nei comprensori non edificabili;

b^{quater}. stabilizzare l'impermeabilizzazione del suolo nelle zone agricole di cui all'articolo 16 sfruttate tutto l'anno, salvo se l'impermeabilizzazione è finalizzata a scopi agricoli o all'esercizio di attività turistiche;

Art. 5 cpv. 1, secondo periodo e 1bis

[1] … Le condizioni minime sono disciplinate nei capoversi 1bis–1^{sexies}.

[1bis] I vantaggi che derivano dall'assegnazione durevole del terreno a una zona edificabile sono compensati con un'aliquota del 20 per cento almeno. La compensazione diventa esigibile se il fondo è edificato o alienato.

Art. 5a Contributo per i costi di demolizione

[1] In caso di demolizione di edifici e impianti situati fuori delle zone edificabili, i proprietari ricevono un contributo pari all'importo dei costi di demolizione dedotte le eventuali spese per lo smaltimento di rifiuti speciali o per il risanamento di siti contaminati, salvo se i costi di demolizione devono essere presi a carico in virtù di un'altra base legale. Nel caso in cui si demoliscano edifici o impianti non destinati all'utilizzazione agricola o turistica, il contributo per i costi di demolizione è accordato unicamente se gli edifici o impianti non sono sostituiti da nuovi.

[2] I Cantoni finanziano il contributo per i costi di demolizione innanzitutto con il prodotto della tassa secondo l'articolo 5 capoverso 1 e, successivamente, con i mezzi finanziari generali.

[3] La Confederazione può accordare contributi ai Cantoni per le spese da questi sostenute. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Al riguardo tiene conto delle differenze tra i Cantoni, in particolare del gettito dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 6 cpv. 3 lett. d ed e e 4

3 Nei fondamenti i Cantoni descrivono anche lo stato e lo sviluppo avvenuto:

d.del numero di edifici fuori delle zone edificabili;

e.dell'impermeabilizzazione del suolo nelle zone agricole di cui all'articolo 16 sfruttate tutto l'anno, salvo se l'impermeabilizzazione è finalizzata a scopi agricoli o all'esercizio di attività turistiche.

4 Essi tengono conto in particolare delle concezioni e dei piani settoriali della Confederazione, dei piani direttori dei Cantoni vicini, degli inventari federali come pure dei programmi di sviluppo e piani regionali in funzione della loro obbligatorietà.

Art. 8d Contenuto del piano direttore in relazione all'obiettivo di stabilizzazione nel comprensorio non edificabile

[1] Nel piano direttore i Cantoni definiscono una strategia globale per il raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b^{ter} e b^{quater} e conferiscono i mandati corrispondenti, in particolare per l'assegnazione e il finanziamento dei contributi per i costi di demolizione secondo l'articolo 5*a* capoverso 1. Determinante a tal fine è il confronto con la situazione il 29 settembre 2023.

[2] Per determinare in che misura l'obiettivo di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera b^{ter} è raggiunto, non si considerano gli edifici protetti e gli edifici che dopo il 29 settembre 2023 sono stati assegnati a una zona edificabile. Per determinare in che misura l'obiettivo di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera b^{quater} è raggiunto, non si considera l'impermeabilizzazione del suolo dovuta a impianti energetici o a infrastrutture cantonali o nazionali per i trasporti.

[3] Il raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b^{ter} e b^{quater} è verificato periodicamente e, se del caso, i contenuti del piano direttore secondo il capoverso 1 sono adeguati.

[4] Se dalla verifica risulta che gli obiettivi di stabilizzazione non sono raggiunti, il Consiglio federale ordina l'applicazione dell'articolo 38*b* per analogia.

Sezione 2*b*: Informazione

Art. 24f

[1] I Cantoni riferiscono periodicamente alla Confederazione in merito alla concessione e al finanziamento dei contributi per i costi di demolizione secondo l'articolo 5*a* capoversi 1 e 2.

[2] Il Consiglio federale riferisce periodicamente al Parlamento in merito al raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettere b^{ter} e b^{quater} e fornisce nel contempo una valutazione dell'impatto delle disposizioni determinanti.

[3] Nel proprio rapporto il Consiglio federale avanza proposte di miglioramento.

Art. 27a Restrizioni dei Cantoni per costruzioni fuori delle zone edificabili

Il diritto cantonale può prevedere restrizioni alle disposizioni degli articoli 16*a* capoverso 2, 24*b*, 24*c*, 24*d* e 24*e*.

Art. 38b Disposizione transitoria della modifica del 29 settembre 2023

[1] I Cantoni adattano i propri piani direttori ai requisiti di cui all'articolo 8*d* entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023.

[2] Le modifiche ai piani direttori secondo gli articoli 8*c* e 18bis sono autorizzate a condizione che previamente o contemporaneamente sia possibile modificare tali piani secondo l'articolo 8*d*.

[3] Scaduto il termine di cui al capoverso 1, ogni nuovo edificio fuori della zona edificabile del Cantone è soggetto a compensazione fino all'approvazione del piano direttore cantonale.

[4] Edifici già autorizzati possono essere costruiti senza compensazione entro un termine improrogabile di tre anni dalla scadenza di cui al capoverso 1.

Art. 38c Prima elaborazione dei fondamenti del piano direttore riguardanti gli obiettivi di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b^{ter} e b^{quater}

In occasione della prima presentazione dei dati riguardanti il numero degli edifici fuori delle zone edificabili e l'impermeabilizzazione del suolo non finalizzata a scopi agricoli nelle zone agricole di cui all'articolo 16 sfruttate tutto l'anno, le indicazioni che servono da fondamento ai sensi dell'articolo 6 capoverso 3 lettere d ed e e riguardanti lo sviluppo avvenuto possono non essere dettagliate.

OPT

Capitolo 3*a*: Obiettivi di stabilizzazione fuori delle zone edificabili

Art. 25a Precisazione degli obiettivi di stabilizzazione

(art. 1 cpv. 2 lett. b^{ter} e b^{quater} e 8*d* cpv. 2 LPT)

[1] L'obiettivo di stabilizzazione di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera b^{ter} LPT si applica agli edifici ai sensi dell'articolo 2 lettera b dell'ordinanza del 9 giugno 2017[2] sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni. Non si applica agli edifici con una superficie inferiore a 6 m^2.

[2] L'obiettivo di stabilizzazione di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera b^{quater} si applica alle impermeabilizzazioni del suolo fuori delle zone edificabili, ad eccezione di quelle nella regione d'estivazione secondo la raccolta di geodati di base di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998[3] sulle zone agricole.

[3] Un suolo è considerato impermeabilizzato se si tratta della superficie occupata da un edificio oppure della superficie del suolo con un rivestimento impermeabile come calcestruzzo o asfalto.

[2] RS **431.841**

[3] RS **912.1**

Art. 25b Raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione

(art. 1, 8*d* e 24*f* LPT)

[1] Gli obiettivi di stabilizzazione sono raggiunti se, nel Cantone interessato, il numero degli edifici da tenere in considerazione e le impermeabilizzazioni da tenere in considerazione non superano di oltre il 2 per cento il rispettivo valore di riferimento.

[2] I valori di riferimento sono determinati nell'allegato 1.

[3] I valori di riferimento vengono ricalcolati utilizzando i perimetri delle zone edificabili della Statistica delle zone edificabili 2032. Se sono superiori ai valori di riferimento di cui all'allegato 1, vi vengono aggiunti.

Art. 25c Bilancio dei cambiamenti

(art. 1 cpv. 2 lett. b[quater] e 8*d* LPT)

[1] I Cantoni gestiscono un bilancio degli edifici e delle impermeabilizzazioni da tenere in considerazione, che sono stati aggiunti o rimossi dopo la data di riferimento.

[2] Le impermeabilizzazioni fuori delle zone edificabili, ad eccezione di quelle nella regione d'estivazione secondo la raccolta di geodati di base di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998[4] sulle zone agricole, realizzate dopo la data di riferimento e che, al momento della loro realizzazione, non dovevano essere tenute in considerazione in applicazione dell'articolo 1 capoverso 2 lettera b[quater] o dell'articolo 8*d* capoverso 2 LPT, devono essere iscritte nel bilancio come nuove impermeabilizzazioni qualora vengano meno i motivi della mancata considerazione.

[3] Le superfici impermeabilizzate fuori delle zone edificabili, ad eccezione di quelle nella regione d'estivazione secondo la raccolta di geodati di base di cui all'articolo 5 dell'ordinanza sulle zone agricole esistenti prima della data di riferimento, possono, in caso di ripristino, essere iscritte nel bilancio anche se alla data di riferimento erano destinate a un'utilizzazione che, in virtù dell'articolo 1 capoverso 2 lettera b[quater] o dell'articolo 8*d* capoverso 2 LPT, non deve essere tenuta in considerazione.

[4] RS **912.1**

Art. 25d Verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione

(art. 8*d* cpv. 3 e 4 LPT)

[1] La verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione ha luogo almeno ogni quattro anni nell'ambito dell'informazione di cui all'articolo 9 capoverso 1.

[2] Se il mantenimento degli obiettivi di stabilizzazione appare a rischio, il piano direttore deve essere nuovamente adeguato ai requisiti dell'articolo 8*d* LPT entro cinque anni.

[3] Trascorso inutilizzato il termine di cui al capoverso 2, l'obbligo di compensazione ai sensi dell'articolo 25*e* capoverso 1 si applica fino a quando la Confederazione non ha approvato un adeguamento del piano direttore conforme ai requisiti legali.

Art. 25*e* Obbligo di compensazione in caso di compromissione o mancato raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione

(art. 8*d* cpv. 4 e 38*b* cpv. 3 LPT)

[1] Nei Cantoni che non adeguano il loro piano direttore entro il termine previsto in base all'articolo 38*b* capoverso 1 LPT o all'articolo 25*d* capoverso 2 della presente ordinanza, ogni nuovo edificio autorizzato fuori delle zone edificabili è compensato mediante la demolizione di un edificio esistente situato fuori delle zone edificabili fino a quando la Confederazione non ha approvato il piano direttore modificato.

[2] Nei Cantoni in cui l'obiettivo di stabilizzazione di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera b[ter] LPT non è più raggiunto, ogni nuovo edificio autorizzato fuori delle zone edificabili

è compensato mediante la demolizione di un edificio esistente situato fuori delle zone edificabili.

[3] Nei Cantoni in cui l'obiettivo di stabilizzazione di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera b[quater] LPT non è più raggiunto, ogni nuova superficie impermeabilizzata computabile situata fuori delle zone edificabili e della regione d'estivazione deve essere compensata mediante ricoltivazione di una superficie di pari estensione fuori delle zone edificabili e della regione d'estivazione.

[4] I Cantoni che non hanno adeguato il loro piano direttore entro il termine previsto o che non raggiungono più gli obiettivi di stabilizzazione sono elencati nell'allegato 2.

[5] L'esecuzione dei lavori può iniziare solamente dopo che la demolizione compensativa e la relativa rinaturazione sono state realizzate o sono garantite.

Art. 25*f* Sfruttamento dei margini di manovra

[1] Il diritto cantonale può definire come sfruttare i margini di manovra di cui all'articolo 25*b* capoverso 1 e le demolizioni compensative di cui agli articoli 25*e*, 33*a* e 43 a favore di determinati scopi, in particolare a favore di progetti edilizi di enti pubblici e dell'agricoltura.

[2] Qualora una demolizione debba servire alla compensazione solo in un momento successivo, le relative condizioni devono essere stabilite già al momento della decisione di demolizione.

Art. 25*g* Edifici e impermeabilizzazioni autorizzati dalla Confederazione

[1] Se, tramite un'approvazione dei piani della Confederazione, edifici vengono realizzati o demoliti oppure superfici vengono impermeabilizzate o de-impermeabilizzate fuori delle zone edificabili, i piani recanti la nuova situazione conforme al diritto devono essere notificati all'autorità cantonale competente.

[2] Nei bilanci cantonali ai sensi dell'articolo 25*c*, gli edifici e le superfici impermeabilizzate realizzati dopo la data di riferimento sulla base di un'approvazione dei piani della Confederazione possono non essere presi in considerazione finché sono utilizzati conformemente alla loro destinazione, sempreché:

a.

non sottostiano alla sovranità pianificatoria dei Cantoni; oppure

b.

possano non essere presi in considerazione in applicazione dell'articolo 1 capoverso 2 lettera b[quater] o dell'articolo 8*d* capoverso 2 LPG.

[3] Se la destinazione d'uso di tali edifici o superfici impermeabilizzate decade, l'autorità competente ordina un eventuale obbligo di demolizione.

Sezione 6*b*: Contributo per i costi di demolizione (art. 5*a* LPT)

Art. 43d Contributo federale al contributo per i costi di demolizione

[1] L'Assemblea federale stabilisce le risorse finanziarie destinate ai contributi federali ai contributi per i costi di demolizione attraverso un limite di spesa pluriennale.

[2] Nel quadro dei crediti stanziati, la Confederazione concede contributi per i costi di demolizione pari al 20–30 per cento.

[3] Se il plusvalore creato nel Cantone negli ultimi cinque anni ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1bis LPT è pari ad almeno 75 volte la somma dei contributi per i costi di demolizione di cui all'articolo 5*a* LPT versati nell'anno in questione, il contributo della Confederazione è pari al 20 per cento di tali costi di demolizione; se il plusvalore creato è pari al massimo a 25 volte la somma dei contributi per i costi di demolizione versati, la quota ammonta al 30 per cento. Per i valori intermedi la percentuale aumenta in modo inversamente proporzionale al rapporto tra il plusvalore creato e i contributi per i costi di demolizione versati.

[4] La Confederazione non versa contributi per demolizioni necessarie a soddisfare un obbligo di compensazione previsto dalla legge. Sono fatti salvi i casi di nuove costruzioni sostitutive per i quali il diritto federale prevede eccezionalmente il diritto a un contributo per i costi di demolizione.

[5] I Cantoni presentano alla Confederazione entro il 31 marzo dell'anno successivo un rapporto sui contributi per i costi di demolizione versati l'anno precedente per le demolizioni effettuate. Sulla base di tale rapporto, l'ARE fissa i contributi ai Cantoni per l'anno corrispondente. Se il totale dei contributi supera le risorse stanziate nel credito a preventivo approvato, i contributi ai Cantoni sono ridotti proporzionalmente.

Art. 43e Contributo per i costi di demolizione di costruzioni federali

I Cantoni non sono debitori nei confronti della Confederazione di alcun contributo per i costi di demolizione.

Allegato 1

(art. 25*b* cpv. 2)

Valori di riferimento per gli obiettivi di stabilizzazione

Cantone	Valore di riferimento edificio (in numero di edifici)	Valore di riferimento impermeabilizzazione (in ettari)
Zurigo	40 807	2594
Berna	129 342	5304
Lucerna	40 645	1733
Uri	9939	250
Svitto	17 884	699
Obvaldo	8940	265
Nidvaldo	4777	211
Glarona	7283	186
Zugo	6436	323
Friburgo	32 856	1924
Soletta	11 307	840
Basilea Città	539	109
Basilea Campagna	9558	494
Sciaffusa	3687	224
Appenzello Esterno	10 931	247
Appenzello Interno	4843	132
San Gallo	53 443	1784
Grigioni	50 427	1507
Argovia	30 233	1676
Turgovia	16 193	927
Ticino	55 369	1690
Vaud	36 654	3188
Vallese	48 881	2111
Neuchâtel	11 676	621
Ginevra	8717	586
Giura	8787	663

Allegato 2

(art. 25*e* cpv. 4)

Cantoni che non hanno adeguato il loro piano direttore entro il termine previsto o che non raggiungono più gli obiettivi di stabilizzazione

Nei seguenti Cantoni, ogni nuovo edificio autorizzato fuori delle zone edificabili deve essere compensato ai sensi dell'articolo 38*b* capoverso 3 LPT e dell'articolo 25*e* capoverso 1 della presente ordinanza:

(privo di contenuto)

Nei seguenti Cantoni, ogni nuovo edificio autorizzato fuori delle zone edificabili deve essere compensato ai sensi degli articoli 25*d* capoverso 3 e 25*e* capoverso 1:

(privo di contenuto)

Nei seguenti Cantoni, ogni nuovo edificio autorizzato fuori delle zone edificabili deve essere compensato ai sensi dell'articolo 25*e* capoverso 2:

(privo di contenuto)

Nei seguenti Cantoni, ogni nuova superficie impermeabilizzata computabile situata fuori delle zone edificabili e della regione d'estivazione deve essere compensata ai sensi dell'articolo 25*e* capoverso 3:

(privo di contenuto)

Guida alla pianificazione direttrice

Cf. capitolo 1, pagine 5 > 15 dans Integrazione alla Guida alla pianificazione direttrice (LPT2).

La guida illustra la regolamentazione del premio di demolizione nell'ambito del piano generale: *« In particolare, per l'assegnazione dei contributi per i costi di demolizione appaiono necessarie disposizioni esecutive nel diritto cantonale.»*

Link utili

(i link saranno sostituiti dalla versione definitiva dopo l'entrata in vigore)

LPT RS 700 - Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) | Fedlex

OPT RS 700.1 - Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) | Fedlex

Rapporto esplicativo sulla Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio Rapporto esplicativo

Modifica dall'OPT - Rapporto sui risultati della procedura di consultazione PDF

Guida Integrazione alla Guida alla pianificazione direttrice (LPT2)

Scheda informativa sulla Revisione della legge e dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio PDF

Sito internet **Iniziativa paesaggio**

La nostra analisi sulla LPT2 (in tedesco o francese) (10.10.2023)

La nostra presa di posizione sull'OAPT (in tedesco o francese) (30.9.2024)